

U N E B A S T A T U T O

Testo approvato dal XVI Congresso nazionale di Lignano Sabbiadoro

7-9 Ottobre 2021

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita, con sede in Roma, l'Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale – UNEBA, ente di terzo settore avente qualifica di Rete Associativa Nazionale, ai sensi del Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, e successive modificazioni e integrazioni.

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di UNEBA sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 2 (Finalità)

Principio ispiratore dell'attività dell'UNEBA è quello di concorrere, attraverso l'azione degli associati, al miglioramento morale, materiale e sociale della condizione delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà in relazione ad un loro stato fisico, psichico, sociale, economico, promuovendone la responsabile ed integrale partecipazione alla società. L'attività dell'UNEBA ha finalità di interesse generale e ed è essenzialmente indirizzata alla promozione, valorizzazione e tutela delle organizzazioni di terzo settore operanti in campo socioassistenziale, sociosanitario, sanitario e socioeducativo.

UNEBA non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nello specifico riconducibili a:

- a) promuovere le libere iniziative assistenziali, quale strumento al servizio della persona e della famiglia, per assicurarne la libertà di scelta tra diversi servizi e garantire la piena attuazione degli artt. 2, 3, 38 e 118 della Costituzione, e favorire l'operante solidarietà fra gli enti associati e la collaborazione tra i diversi organismi di collegamento esistenti nel settore;
- b) rappresentare, tutelare, promuovere, coordinare e supportare le istituzioni ed iniziative associate nelle loro attività di interesse generale e nei loro rapporti con gli organi legislativi, governativi ed amministrativi, sia nazionali che regionali e locali, e nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in sede di contrattazione collettiva del lavoro, e degli altri organismi nazionali ed internazionali;



- c) proporre ai competenti organi legislativi i provvedimenti utili ai fini di una equa politica sociale di interventi e servizi alla persona ed ai fini dello sviluppo e delle attività delle iniziative ed istituzioni assistenziali e promuovere la partecipazione alla programmazione ai diversi livelli ed in tutte le sue fasi;
- d) approfondire lo studio dei problemi sociali, con particolare riferimento all'attività degli enti associati ed all'organizzazione dei servizi alla persona ed alla famiglia e promuovere e svolgere attività di formazione;
- e) svolgere opera di consulenza e di assistenza agli associati, anche attraverso forme di coordinamento per fornire e di coordinamento ed erogazione di servizi;
- f) attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) servizi strumentali ad enti del terzo settore.
- h) sviluppo delle attività di interesse generale svolta dagli associati.

In particolare nella sua qualità di rete associativa, Uneba svolge attività di:

- di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
- di monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma precedente purché abbiano carattere strumentale e secondario nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 2017, e successive modificazioni ed integrazioni. Spetta al Consiglio nazionale l'individuazione di tali attività.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 (Adesione e requisiti dei soci)

Possono far parte dell'UNEBA gli enti, le istituzioni, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni – anche se derivanti dalla trasformazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -, le imprese sociali ed ogni altra iniziativa, ivi compresi gli organismi di volontariato, dotata o non di personalità giuridica, operanti nel campo socioassistenziale, sociosanitario, sanitario, socioeducativo e degli interventi e dei servizi alla persona.



Le attività, i programmi e le finalità degli associati, ferma restando la loro autonomia, debbono essere coerenti con i principi fondamentali della Costituzione e non debbono essere in contrasto con i principi cristiani.

L'associazione all'UNEBA è subordinata alla sussistenza dei requisiti che garantiscono la qualità e l'efficienza del servizio.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 4 (Aggregazioni)

Possono aderire all'UNEBA, in qualità di aggregati e senza diritto di voto nelle assemblee di cui al presente statuto, organismi aventi finalità di interesse generale anche se non strettamente inerenti agli ambiti di cui al precedente articolo 3.

Art. 5 (Autonomia)

L'UNEBA è indipendente da ogni partito o corrente politica.

Art. 6 (Finanziamento)

L'UNEBA trae i suoi mezzi di sussistenza dalle quote associative e dai contributi, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati.

L'UNEBA ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 (Organi centrali)

Organi centrali dell'UNEBA sono:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;



- c) il Presidente;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge
- f) il Collegio dei revisori legali;
- g) il Collegio dei probi viri.

Art. 8 (Congresso nazionale)

Il Congresso nazionale è composto dai delegati delle istituzioni ed iniziative aderenti all'Unione, dai Presidenti delle Federazioni regionali e delle Associazioni provinciali, o dai rispettivi Commissari se nominati, dai responsabili delle diverse articolazioni di cui all'art. 17, comma 5, e dai membri del Consiglio nazionale. I delegati sono espressi dalle Federazioni regionali o dalle Associazioni provinciali, dai Commissari regionali e provinciali o dalle diverse articolazioni regionali di cui all'art. 17, comma 5, in proporzione al numero dei soci rappresentati, secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti dal Consiglio nazionale.

Ciascun delegato dispone di voto plurimo, pari al numero dei soci che rappresenta.

I membri del Consiglio nazionale uscente ed i Presidenti delle Federazioni regionali e delle Associazioni provinciali, i Commissari e i responsabili delle diverse articolazioni regionali dispongono di un voto personale.

Il Congresso nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni triennio e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale e di un terzo dei soci.

Art. 9 (Attribuzioni del Congresso)

Spetta al Congresso nazionale:

- a) eleggere il Consiglio nazionale, il Collegio dei revisori legali, il Collegio dei probi viri;
- b) deliberare le linee generali del programma triennale;
- c) approvare la relazione sull'attività svolta e sulla situazione finanziaria;
- d) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, le modifiche al presente Statuto;
- f) deliberare il proprio Regolamento.

Il Congresso nazionale, qualora se ne ravvisi l'opportunità e sussistano le condizioni, può deliberare la nomina del Presidente onorario dell'UNEBA, da conferire a persona che abbia svolto prolungata attività in ruoli di responsabilità e abbia acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Unione stessa. Il Presidente onorario, la cui nomina scade con la scadenza degli organi statutari, partecipa di diritto al Consiglio nazionale con voto consultivo.



Art. 10 (Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente nazionale, da diciannove membri eletti dal Congresso, dai Presidenti regionali, dai Commissari regionali, dal Tesoriere e dal Segretario generale.

Il Consiglio può deliberare la propria integrazione, cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a sei consiglieri. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti.

Salvo che non sia disposto altrimenti, il Consiglio nazionale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

I membri elettivi che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.

Art. 11 (Presidente)

Il Presidente dell'UNEBA è eletto dal Consiglio nazionale con le modalità di cui all'art. 12, lett. a), del presente Statuto. Egli ha la rappresentanza legale dell'UNEBA, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, il Consiglio nazionale ed il Comitato esecutivo. Può nominare un Vice Presidente vicario, tra quelli di cui all'art. 12, lett. a) e attribuire, sentito il Consiglio nazionale, deleghe specifiche a Vice Presidenti e a componenti del Consiglio.

Art. 12 (Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Spetta al Consiglio ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

- a) eleggere, anche tra persone non componenti il Consiglio, il Presidente dell'UNEBA, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in prima votazione, e con la maggioranza assoluta nelle successive; eleggere, a maggioranza semplice, da uno a quattro Vice Presidenti, tra i componenti il Consiglio; nominare, tra i revisori eletti dal Congresso, il Presidente del Collegio;
- b) eleggere, nel proprio seno, il Comitato esecutivo;
- c) nominare il Tesoriere ed il Segretario generale;
- d) approvare il piano di attività, nell'ambito dei principi fissati dal Congresso nazionale, e verificarne l'attuazione e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte;
- e) approvare il rendiconto economico annuale, il bilancio preventivo, il bilancio sociale e stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- f) deliberare, in sede di appello, sulla ammissione o esclusione dei soci;



- g) approvare il regolamento interno dell'UNEBA e predisporre quello del Congresso nazionale;
- h) conferire al Comitato esecutivo eventuali deleghe per l'adozione di provvedimenti od interventi in determinate materie;
- i) coordinare l'attività dell'UNEBA al fine di assicurare l'aderenza dell'azione delle diverse articolazioni allo statuto e di evitare iniziative contrastanti con l'ispirazione e la politica dell'Unione.

Art. 13 (Comitato esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Unione, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, da sei Consiglieri, di cui tre Presidenti di Federazioni regionali, eletti dal Consiglio Nazionale nel proprio seno e dal Segretario generale.

Spetta al medesimo predisporre il piano di attività di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera d) e il rendiconto economico annuale, deliberare su materie delegate dal Consiglio ed adottare deliberazioni di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello al Presidente.

I membri elettivi che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Comitato, decadono dalla carica.

Art. 14 (Osservatori, Commissioni, esperti)

Per lo studio e l'attuazione del programma di attività il Consiglio Nazionale nomina Osservatori, Commissioni tecniche od esperti competenti in relazione a singoli settori o materie o per specifici progetti che operano sulla base di programmi approvati dal Consiglio, cui sottopongono periodiche relazioni, ed hanno piena autonomia nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Nazionale.

Art. 15 (Organo di controllo)

Il Congresso nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,



nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, il Congresso può attribuire la revisione all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 (Collegio dei revisori legali)

Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei revisori, e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale e dura in carica quanto il Consiglio Nazionale. Il Collegio esercita il controllo contabile-finanziario e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, redigendo la relazione annuale al bilancio di esercizio.

Art. 17 (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri e da due membri supplenti eletti dal Congresso nazionale e dura in carica per la durata del Consiglio nazionale. I suoi membri possono essere rieletti una sola volta.

Il Collegio ha la funzione di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli altri organi sociali centrali e locali e dei soci e di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci e tra soci e organi sociali.

Il Collegio opera in piena indipendenza e risponde esclusivamente al Congresso. Esso agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità in via arbitraria e irrituale e senza formalità procedurali, trasmettendo il proprio giudizio al Consiglio nazionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 18 (Comitato d'onore)

Il Consiglio nazionale può deliberare la costituzione di un comitato d'onore del quale facciano parte persone che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'UNEBA o che si sono particolarmente



distinte nelle attività e negli studi sull'assistenza. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza assoluta.

Art. 19 (Articolazione regionale e provinciale)

Per realizzare le proprie finalità, l'UNEBA si articola in Federazioni regionali ed in Associazioni provinciali. Le Federazioni sono costituite dalle Associazioni esistenti nella stessa Regione; le Associazioni provinciali sono costituite dalle istituzioni ed iniziative aderenti ed operanti nella stessa provincia.

Organi delle Federazioni regionali sono:

- a) il Congresso regionale;
- b) il Consiglio regionale;
- c) il Presidente regionale;

Organi delle Associazioni provinciali sono:

- a) il Congresso provinciale;
- b) il Comitato provinciale;
- c) il Presidente provinciale.

Le Federazioni regionali, hanno, nell'ambito dei principi di cui al presente Statuto e nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio nazionale, autonomia giuridica, fiscale, patrimoniale, gestionale e di bilancio ed attuano, nel proprio ambito, gli scopi dell'UNEBA come definiti dall'art. 2.

Le Federazioni regionali possono adottare una diversa articolazione territoriale o settoriale, qualora ciò sia richiesto da esigenze locali, disciplinandone composizione, funzioni e competenze sulla base di quanto disposto nei successivi articoli 23, 24 e 25. Possono altresì costituirsi in Federazioni interregionali. Le relative delibere devono essere sottoposte entro trenta giorni al Consiglio nazionale il quale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento, può disporre il riesame da parte del Consiglio regionale.

Art. 20 (Congresso regionale)

Al Congresso regionale, cui partecipa di diritto il Presidente nazionale o un suo delegato e nel quale hanno diritto di voto i delegati eletti dalle Associazioni provinciali o dalle diverse articolazioni di cui all'art. 17, comma 5, in numero proporzionale alle istituzioni alle stesse aderenti, spetta di:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- c) approvare la relazione del Presidente regionale sull'attività svolta;



- d) deliberare le linee programmatiche generali per l'attività della Federazione regionale.

Art. 21 (Consiglio regionale)

Il Consiglio direttivo regionale è costituito dai Presidenti delle Associazioni provinciali o delle diverse articolazioni di cui all'art. 17, comma 5, e dai membri eletti dal Congresso regionale garantendo la rappresentanza di tutte le associazioni o articolazioni presenti nella Regione. Il Comitato può deliberare la propria integrazione cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a cinque membri. Esso dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 22 (Attribuzioni del Consiglio direttivo regionale)

Spetta al Consiglio direttivo regionale, nell'ambito del territorio di competenza, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di stipulare accordi con organismi e soggetti pubblici e privati, e, in particolare:

- a) eleggere a maggioranza assoluta il Presidente regionale e uno o più Vice Presidenti;
- b) realizzare i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto nella Regione;
- c) rappresentare, tutelare e promuovere le libere iniziative assistenziali e collaborare sul piano legislativo e della programmazione con i pubblici poteri locali;
- d) formulare il programma di attività nella Regione e curarne l'attuazione e coordinare l'attività delle Associazioni provinciali;
- e) definire le articolazioni ai sensi dell'art. 17, comma 5;
- f) approvare il rendiconto economico annuale, che deve essere comunicato al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- g) approvare contratti collettivi territoriali nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Consiglio regionale risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l'Associazione nazionale.

Art. 23 (Presidente regionale)

Il Presidente regionale rappresenta la Federazione regionale a tutti gli effetti e presiede il Comitato direttivo regionale, provvedendo all'esecuzione delle delibere dello stesso.



Art. 24 (Commissioni tecniche regionali)

Per lo studio e l'attuazione del programma di attività il Comitato direttivo regionale può nominare speciali commissioni tecniche. A far parte delle commissioni il Comitato direttivo può chiamare anche esperti esterni.

Art. 25 (Congresso provinciale)

Al Congresso provinciale, cui partecipano di diritto il Presidente Nazionale o un suo delegato e il Presidente regionale o un suo delegato e nel quale hanno diritto di voto i rappresentanti dei soci dell'Unione, spetta di:

- a) eleggere il Consiglio direttivo provinciale;
- b) approvare annualmente la relazione del Presidente provinciale sulle attività svolte;
- c) eleggere i delegati al Congresso Nazionale ed al Congresso regionale.

Art. 26 (Presidente provinciale)

Il Presidente provinciale rappresenta l'Associazione provinciale a tutti gli effetti e presiede il Consiglio direttivo provinciale, provvedendo alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso.

Art. 27 (Consiglio direttivo provinciale)

Il Consiglio direttivo provinciale è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque e dura in carica tre anni. Il Consiglio può deliberare la propria integrazione, cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a cinque membri, dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l'anno.

Spetta al medesimo, nell'ambito del territorio di competenza, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

- a) eleggere, a maggioranza assoluta, il Presidente provinciale, uno o più Vice Presidenti;
- b) realizzare nella provincia i programmi di attività dell'UNEBA anche mediante la costituzione di sezioni locali o settoriali;
- c) rappresentare, tutelare e promuovere le libere iniziative assistenziali e collaborare sul piano della programmazione locale con i pubblici poteri;
- d) deliberare l'ammissione e la eventuale esclusione di soci;
- e) attuare le deliberazioni del Congresso provinciale.



Il Consiglio direttivo risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l'Associazione nazionale e per la Federazione regionale.

Art. 28 (Sezioni locali)

Nella delibera di costituzione delle sezioni locali di cui all'art. 24, lettera b), il Comitato direttivo provinciale ne delimita gli scopi e l'ambito territoriale di azione e stabilisce i criteri per la composizione del Comitato direttivo della sezione locale e per la nomina del Presidente.

Il Presidente del Comitato rappresenta la sezione locale a tutti gli effetti.

Art. 29 (Partecipazione ai Comitati direttivi)

I Consiglieri Nazionali possono partecipare ai Consigli direttivi regionali e provinciali e agli organi di coordinamento delle articolazioni di cui all'articolo 17, comma 5, delle rispettive Federazioni ed Associazioni.

Art. 30 (Poteri sostitutivi)

In caso di mancata costituzione di Federazioni regionali il Presidente nazionale, sentito il Comitato esecutivo, può provvedere alla nomina di Commissari per la costituzione dell'organo; a questi viene provvisoriamente attribuito l'esercizio delle funzioni delle Federazioni regionali.

In caso di mancata costituzione di Associazioni provinciali il Presidente della competente Federazione regionale può provvedere alla nomina di Commissari per la costituzione dell'organo; a questi viene provvisoriamente attribuito l'esercizio delle funzioni delle Associazioni provinciali.

Art. 31 (Scioglimento dell'UNEBA)

L'eventuale scioglimento dell'UNEBA viene deliberato dal Congresso Nazionale straordinario indicando la destinazione del patrimonio sociale tra gli organismi del terzo settore. La deliberazione deve essere approvata dai due terzi degli enti associati, in regola con il pagamento delle quote.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Congresso, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso il Congresso non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 32 (Regolamento)

Le norme di attuazione del presente Statuto sono specificate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Albano Laziale

N. 1042/1

Serie 3

Data 30 MAR 2022

REGISTRATO
CONFEURO

ESENTE

IL DIRIGENTE

